

Regolamento per la composizione dell'Assemblea dei Delegati – FAPA di Gruppo

PREMESSA

La rappresentanza degli iscritti (associati dipendenti e pensionati) e delle aziende nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa è basata sul principio di pariteticità.

L'Assemblea è composta da 44 Delegati, metà dei quali eletti in rappresentanza degli iscritti mentre l'altra metà viene designata in rappresentanza delle Aziende da cui dipendono gli iscritti attivi.

SEZIONE PRIMA

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

L'elezione dei Delegati che rappresentano i lavoratori iscritti avviene mediante votazione a suffragio universale, con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati.

Hanno diritto di voto gli iscritti al Fondo, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni.

Sono eleggibili tutti i lavoratori iscritti che, alla data fissata per la presentazione delle liste, siano in possesso del requisito della onorabilità.

Art. 2 - Collegio elettorale

Il collegio elettorale per la elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno all'Assemblea dei Delegati è unico ed è costituito su base nazionale.

Art. 3 - Modalità per indire le elezioni

Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con apposita delibera, indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, fissandone la data di svolgimento, designa tra i propri componenti il Presidente della Commissione Elettorale e stabilisce il termine per la presentazione delle liste, non inferiore a 60 giorni prima delle elezioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo comunica alle Fonti istitutive ed alle Aziende associate le decisioni assunte dal C.d.A., nonché il numero di iscritti aventi diritto al voto, entro i 7 giorni di calendario successivi alla riunione del Consiglio.

Analoga comunicazione deve essere data con immediatezza:

- per il tramite delle Aziende associate, agli iscritti dipendenti mediante mezzo idoneo (ad es. avviso nelle bacheche del personale, comunicazione tramite l'Intranet aziendale);
- a cura del Fondo, agli iscritti pensionati del Fondo stesso, mediante comunicazione epistolare effettuata all'indirizzo conosciuto.

Le elezioni si svolgono per posta o mediante l'utilizzo -in condizioni di sicurezza- di apposito sistema informatico, garantendo comunque l'espressione libera ed anonima del voto.

In caso di ricorso al voto elettronico saranno ovviamente adeguate e semplificate le seguenti modalità operative, che regolano l'esercizio del voto per posta.

Sono validi e regolari, e vanno pertanto considerati ad ogni effetto, i voti espressi tramite schede che pervengono alla Commissione Elettorale entro il trentesimo giorno successivo alla data fissata per le elezioni.

Art. 4 - Presentazione delle liste

Alla elezione dei delegati degli iscritti al Fondo possono concorrere:

- liste presentate da una o più Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento;
- altre liste presentate da iscritti.

Le liste elettorali in rappresentanza degli iscritti di tutte le Società aderenti al Fondo, sono presentate presso la sede del Fondo entro i termini fissati dal C.d.A. ai sensi dell'art. 3, secondo le modalità appresso indicate.

Alla presentazione deve provvedere un rappresentante delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento ovvero un elettore, munito di documento di identità, che assume in tal modo la qualità di presentatore di lista; il presentatore deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.

Le liste ed i documenti allegati devono essere consegnate in duplice copia, di cui un originale ed una fotocopia; al presentatore di lista deve essere restituita appositamente controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La lista può essere ritirata dal suo presentatore prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste.

Le liste devono avere una denominazione e devono essere accompagnate, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale, dalla seguente documentazione:

- sottoscrizione da parte di almeno il 4% degli iscritti aventi diritto al voto, fatta eccezione per le liste presentate dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento;
- le firme vanno corredate con gli estremi di un valido documento di riconoscimento dei soci;
- la firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura.

Le liste dovranno contenere, pena l'esclusione delle stesse, un numero di candidati compresi tra un minimo di 11 ed un massimo di 27, indicati in ordine progressivo e con a fianco l'indicazione dell'Azienda di appartenenza o dello status di pensionato del Fondo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste; se per effetto di tale decadenza la lista non raggiunge più il numero minimo dei candidati, essa viene esclusa dalla competizione elettorale.

Art. 5 - Commissione Elettorale

Entro il termine di 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del C.d.A. si costituisce, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, presso la sede indicata, la Commissione Elettorale.

La Commissione è composta da:

- il Presidente, designato dal C.d.A. del Fondo tra i suoi componenti;
- due componenti designati, nei termini di cui al primo comma, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati, i presentatori delle liste e coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo.

Dopo la sua costituzione le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 48 ore.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto dei due terzi dei presenti; in caso di parità prevale la parte per la quale si è espresso il Presidente.

Art. 6 - Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione:

- accerta i requisiti di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- accerta i requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo quelli che non ne siano in possesso;
- verifica la denominazione delle liste; nel caso questa risulti confondibile con altre la Commissione assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione/sigla spetta con diritto di precedenza a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.

Nel caso di liste dichiarate irregolari o inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla Commissione entro tre giorni dalla sua presentazione.

Oltre quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:

- riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, immediatamente dopo la sua costituzione, l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto;
- predispose le schede elettorali riproducenti - secondo l'ordine temporale di presentazione - la sigla di ciascuna lista ritenuta ammissibile, il riquadro riservato all'espressione del voto di lista, nonché l'elenco dei candidati, tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 8, e provvede al loro invio alle strutture indicate dalle singole aziende per l'inoltro al personale interessato almeno quindici giorni prima della data delle votazioni e ai pensionati aventi diritto;
- trasmette alle strutture indicate dalle singole aziende per l'inoltro al personale interessato gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- dirama agli iscritti al Fondo il presente regolamento elettorale e tutte le disposizioni operative riguardanti le votazioni, ivi comprese le liste dei candidati e li trasmette alle strutture indicate dalle singole aziende per l'inoltro al personale interessato affinché ne curino la divulgazione nei luoghi di lavoro;
- successivamente al voto riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate, considerando utili quelle pervenute entro il termine di cui all'ultimo comma

dell'art. 3; riceve altresì dalle singole aziende gli elenchi dei dipendenti iscritti che hanno votato;

- procede allo scrutinio delle schede;
- procede alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi dopo aver calcolato il quorum necessario;
- proclama gli eletti, dandone con tempestività formale comunicazione ai presentatori di lista ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- trasmette al Fondo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi.

Art. 7 - Modalità di votazione da parte degli iscritti e scrutinio del voto

Presso le strutture delle singole aziende che annoverano dipendenti iscritti al Fondo è a disposizione il relativo elenco degli aventi diritto al voto: su tale elenco ogni elettore appone la propria firma a conferma della ricezione della scheda per le operazioni di voto e, una volta espresso il voto, quella attestante la riconsegna della busta chiusa sigillata contenente la scheda.

Ogni elettore può votare una sola lista e può esprimere il voto di preferenza.

L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "X" nell'apposito riquadro predisposto sulla scheda o comunque nello spazio della stessa riservato alla denominazione della lista, indicando l'eventuale voto di preferenza.

Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello sopra indicato rende nulla la scheda. Il voto è nullo quando l'elettore:

- abbia apposto il segno "X" al di fuori degli spazi di cui al comma che precede;
- abbia apposto il segno "X" nei riquadri relativi a più liste.

È altresì nullo il voto su schede che presentino indicazioni non attinenti all'esercizio del voto o che presentino segni di riconoscimento e nel caso in cui il voto di preferenza sia stato espresso per un candidato non compreso nella lista.

Art. 8 - Proclamazione dei risultati

Terminate le operazioni di voto le aziende invieranno con la massima tempestività, e comunque entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3, alla Commissione Elettorale gli elenchi dei dipendenti aventi diritto al voto, provvisti delle firme attestanti la ricevuta delle schede da utilizzare per il voto e la consegna delle buste chiuse contenenti le schede votate.

La Commissione Elettorale effettuato lo scrutinio delle schede votate dagli iscritti al Fondo, redige apposito verbale riepilogativo provvedendo all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati risultati eletti.

A tal fine la Commissione:

1. determina il numero di voti validi espressi a favore di tutte le liste;
2. determina il quoziente, dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare;
3. assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa;
4. assegna i seggi residui alle liste che hanno un resto maggiore, indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero;

5. trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo ed ai presentatori di lista i risultati e i nominativi dei candidati eletti;
6. individua nell'ordine delle maggiori preferenze ricevute i candidati eletti e, in assenza di preferenze, sulla base dell'ordine progressivo dalla lista.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente convoca l'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 9 - Sostituzione degli eletti

Qualora nel corso del mandato un delegato eletto in rappresentanza degli iscritti venga a cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione mediante l'automatico subentro del primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede alla comunicazione formale al componente subentrante.

Art. 10 - Norma transitoria

Le prime elezioni per l'Assemblea dei Delegati sono indette, secondo le regole di cui al presente regolamento, dopo l'acquisizione da parte del Fondo della personalità giuridica.

SEZIONE SECONDA

Articolo Unico - Designazione dei Delegati dei datori di lavoro

Con la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per eleggere i Delegati dei lavoratori, il Consiglio medesimo invita Banca Intesa, anche per le altre Aziende associate ai sensi dell'art. 4, 1° comma lett. a) dello Statuto del Fondo, a designare i rappresentanti datoriali entro il termine previsto per l'espletamento delle elezioni.

Banca Intesa designa i componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza complessiva delle stesse (previa consultazione dei Consigli di Amministrazione delle Aziende del Gruppo).

La facoltà di designazione viene utilizzata anche per la sostituzione di Delegati che cessassero dall'incarico per qualsiasi motivo.